

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE





N. 910343 del **17 LUG. 2014**

Proposta n. 12347 del 16/07/2014

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

Proponente:

Estensore	LEVANTE STEFANO	
Responsabile del procedimento	STEFANO LEVANTE	
Responsabile dell' Area	M. AJELLO	
Direttore Regionale	M. MANETTI	
Protocollo Invio		414884 17 LUG. 2014
Firma di Concerto		

Oggetto: Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)" con cui è stato delegato ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi specificati nell'art. 1 della medesima legge;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice");

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernenti l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a Comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 che dispone che il conferimento di funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146 del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di

differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012, n. A07065 del 10 luglio 2012, n. A12742 del 13 dicembre 2012, n. A03464 del 21 maggio 2013, n. A06336 del 5 agosto 2013, n. G04084 del 10 dicembre 2013 e n. G05974 del 22 aprile 2014, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l’emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che due Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l’emanazione della determinazione n. G05974 del 22 aprile 2014;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che tali due Comuni sono in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che in particolare il Comune di Marcellina ha comunicato, con nota prot. 316983 del 3 giugno 2014, di avere sciolto la Commissione Paesaggistica intercomunale Marcellina–San Polo dei Cavalieri e di aver proceduto alla differenziazione tra funzione di tutela paesaggistica e funzione urbanistico edilizia essendo in possesso dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni delegate con la legge regionale n. 8/2012 dalla data della presente determinazione, nell’ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 146 del Codice.

RM	GAVIGNANO	1.
RM	MARCELLINA	2.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03464/2013, A06336/2013, G04084/2013 e G05974/2014 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

5. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge regionale 8/2012, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

7. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 47/85, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti
DIREZIONE REGIONALE
Territorio, Urbanistica, Mobilità, Rifiuti
IL VICARIO
Arch. Maria Teresa Longo

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

FR	Comuni	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCELO	12.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	13.
FR	CECCANO	14.
FR	CEPRANO	15.
FR	COLLEPARDO	16.
FR	COLLESANMAGNO	17.
FR	COLFELICE	18.
FR	FALVATERRA	19.
FR	FERENTINO	20.
FR	FONTANA LIRI	21.
FR	FONTECHIARI	22.
FR	FROSINONE	23.
FR	ISOLA DEL LIRI	24.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	25.
FR	MOROLO	26.
FR	PESCOSOLIDO	27.
FR	PICO	28.
FR	PIGLIO	29.
FR	PONTECORVO	30.
FR	POSTA FIBRENO	31.
FR	ROCCASECCA	32.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	33.
FR	SERRONE	34.
FR	SORA	35.
FR	TORRICE	36.


FR	VEROLI	37.
LT	APRILIA	38.
LT	BASSIANO	39.
LT	CAMPO DI MELE	40.
LT	CISTERNA DI LATINA	41.
LT	CORI	42.
LT	FONDI	43.
LT	FORMIA	44.
LT	GAETA*	45.
LT	ITRI	46.
LT	LATINA	47.
LT	MAENZA	48.
LT	MINTURNO	49.
LT	MONTE SAN BIAGIO	50.
LT	NORMA	51.
LT	PONTINIA	52.
LT	PONZA	53.
LT	PRIVERNO	54.
LT	ROCCA GORGA	55.
LT	SABAUDIA	56.
LT	SAN FELICE CIRCEO	57.
LT	SERMONETA	58.
LT	SEZZE	59.
LT	SONNINO	60.
LT	SPERLONGA	61.
LT	TERRACINA *	62.
RI	AMATRICE	63.
RI	ACCUMOLI	64.
RI	ANTRODOCO	65.
RI	BELMONTE IN SABINA	66.
RI	BORBONA	67.
RI	BORGO VELINO	68.
RI	CANTALICE	69.
RI	CASTEL DI TORA	70.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	71.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	72.
RI	CITTADUCALE	73.
RI	CITTAREALE	74.
RI	COLLE DI TORA	75.
RI	COLLI SUL VELINO	76.
RI	CONCERVIANO	77.

RI	CONTIGLIANO	78.
RI	COTTANELLO	79.
RI	FARA IN SABINA	80.
RI	FIAMIGNANO	81.
RI	FORANO	82.
RI	FRASSO SABINO	83.
RI	GRECCIO	84.
RI	LABRO	85.
RI	LEONESSA	86.
RI	LONGONE SABINO	87.
RI	MAGLANO IN SABINA	88.
RI	MARCEPELLI	89.
RI	MICIGLIANO	90.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	91.
RI	MONTELEONE SABINO	92.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	93.
RI	MORRO REATINO	94.
RI	PAGANICO SABINO	95.
RI	PESCOROCCHIANO	96.
RI	PETRELLA SALTO	97.
RI	POGGIO BUSTONE	98.
RI	POGGIO CATINO	99.
RI	POGGIO MOIANO	100.
RI	POGGIO MIRTETO	101.
RI	POGGIO SAN LORENZO	102.
RI	POSTA	103.
RI	RIETI	104.
RI	RIVODUTRI	105.
RI	ROCCANTICA	106.
RI	ROCCA SINIBALDA	107.
RI	SCANDRIGLIA	108.
RI	STIMIGLIANO	109.
RI	TARANO	110.
RI	TORRICELLA	111.
RI	VACONE	112.
RM	ALLUMIERE	113.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	114.
RM	ALBANO LAZIALE	115.
RM	ANZIO	116.
RM	ARDEA	117.
RM	ARICCIA	118.

RM	ARSOLI	119.
RM	ARTENA	120.
RM	BRACCIANO *	121.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	122.
RM	CAPENA	123.
RM	CANALE MONTERANO	124.
RM	CARPINETO ROMANO	125.
RM	CASTEL MADAMA	126.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	127.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	128.
RM	CERVETERI	129.
RM	CIAMPINO	130.
RM	CIVITAVECCHIA	131.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	132.
RM	COLLEFERRO	133.
RM	COLONNA	134.
RM	FIANO ROMANO	135.
RM	FILACCIANO	136.
RM	FIUMICINO	137.
RM	FORMELLO	138.
RM	FRASCATI	139.
RM	GENAZZANO	140.
RM	GENZANO DI ROMA	141.
RM	GROTTAFERRATA	142.
RM	GUIDONIA	143.
RM	LADISPOLI	144.
RM	LANUVIO *	145.
RM	LARIANO	146.
RM	LICENZA	147.
RM	MAGLIANO ROMANO	148.
RM	MANDELA	149.
RM	MANZIANA	150.
RM	MARCELLINA	151.
RM	MARINO	152.
RM	MAZZANO ROMANO	153.
RM	MONTECOMPATRI	154.
RM	MONTEFLAVIO	155.
RM	MONTELIBRETTI	156.
RM	MONTE PORZIO CATONE	157.
RM	MONTE ROMANO	158.
RM	MONTEROTONDO	159.

RM	MORICONE	160.
RM	MORLUPO	161.
RM	NAZZANO	162.
RM	NEMI	163.
RM	NETTUNO	164.
RM	PALESTRINA*	165.
RM	PALOMBARA SABINA	166.
RM	PERCILE	167.
RM	PISONIANO	168.
RM	POLI	169.
RM	PONZANO ROMANO	170.
RM	RIANO	171.
RM	RIGNANO FLAMINIO	172.
RM	RIOFREDDO	173.
RM	ROCCA DI CAVE	174.
RM	ROCCA DI PAPA	175.
RM	ROCCA PRIORA	176.
RM	ROMA	177.
RM	ROVIANO	178.
RM	SACROFANO	179.
RM	SAN CESAREO	180.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI *	181.
RM	SANT'ANGELO ROMANO	182.
RM	SANTA MARINELLA	183.
RM	SANT'ORESTE	184.
RM	SEGNI	185.
RM	SUBIACO **	186.
RM	TIVOLI	187.
RM	TOLFA	188.
RM	TORRITA TIBERINA	189.
RM	TREVIGNANO ROMANO	190.
RM	VALLINFREDA	191.
RM	VELLETRI	192.
RM	VICOVARO	193.
RM	ZAGAROLO	194.
VT	ACQUAPENDENTE *	195.
VT	ARLENA DI CASTRO	196.
VT	BAGNOREGIO	197.
VT	BASSANO ROMANO *	198.
VT	BASSANO IN TEVERINA	199.
VT	BOLSENA	200.

VT	BOMARZO	201.
VT	CALCATA	202.
VT	CANEPINA	203.
VT	CANINO	204.
VT	CAPODIMONTE	205.
VT	CAPRANICA *	206.
VT	CAPRAROLA	207.
VT	CARBOGNANO	208.
VT	CASTEL SANT'ELIA	209.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	210.
VT	CELLENO	211.
VT	CIVITA CASTELLANA	212.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	213.
VT	FALERIA	214.
VT	GALLESE	215.
VT	GRADOLI	216.
VT	GROTTE DI CASTRO	217.
VT	ISCHIA DI CASTRO	218.
VT	LUBRIANO	219.
VT	MARTA	220.
VT	MONTALTO DI CASTRO	221.
VT	MONTEFIASCONE	222.
VT	NEPI	223.
VT	ORIOLO ROMANO	224.
VT	ORTE	225.
VT	PROCENO	226.
VT	RONCIGLIONE	227.
VT	SAN LORENZO NUOVO	228.
VT	SORIANO NEL CIMINO	229.
VT	SUTRI	230.
VT	TARQUINIA	231.
VT	TUSCANIA	232.
VT	VALENTANO	233.
VT	VALLERANO	234.
VT	VASANELLO	235.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	236.
VT	VETRALLA	237.
VT	VIGNANELLO	238.
VT	VITERBO	239.
VT	VITORCHIANO	240.



*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno istituito la commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.